

CIRCOLARE E SCADENZIARIO

11 2015

PRESCRIZIONE CREDITI EQUITALIA

- La Cassazione ha affermato che i crediti di Equitalia si prescrivono in 5 anni quando originano da atti non definitivi. Il termine ordinario di 10 anni si applica solo alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili o a seguito di sentenza passata in giudicato.

[Legge di Stabilità 2016](#)

Il Consiglio dei Ministri del 15.10.2015 ha approvato il disegno di Legge di Stabilità 2016. Si riassumono di seguito i principali contenuti del provvedimento, ricordando che si tratta di disposizioni non ancora definitive che possono essere oggetto di modifiche, anche di ampia portata.

FISCO

- **Riduzione dell'aliquota Ires** dal 27,50% al 26% nel 2016 e al 24% nel 2017, previa approvazione dell'Unione Europea.
- **Misura maggiorata dell'ammortamento**, fino al 140% del valore fiscale dei macchinari acquistati dal 15.10.2015 e nel corso del 2016 (senza riflessi sul calcolo degli acconti d'imposta).
- Conferma, anche per il 2016, dei crediti d'imposta **del 50% sulle ristrutturazioni edilizie** e del **65% per gli interventi di risparmio energetico**.
- Conferma del **bonus per l'acquisto di mobili**; per le coppie fino a 35 anni il bonus non sarà più vincolato alla presenza della detrazione per ristrutturazione edilizia e potrà essere fruito nel limite di spesa di € 20.000,00 anziché € 10.000,00.
- Soppressione dell'**Imu e della Tasi sulla "prima casa" non di lusso**.
- Soppressione dell'**Imu** sui macchinari "imbullonati" e sui terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
- Anticipo della riforma delle sanzioni al periodo d'imposta 2016 (anziché 2017).
- Innalzamento delle attuali soglie di ricavi differenziate per tipologia di attività per il **regime dei forfettari**: per i professionisti la suddetta soglia sarà elevata da € 15.000,00 a € 30.000,00.
- Le **imprese start-up** che aderiranno al regime dei minimi beneficeranno di un'imposta sostitutiva, per un quinquennio, in misura del 5,00%.
- Soppressi i controlli preventivi sui rimborsi fiscali superiore a € 4.000,00.
- Prevista la possibilità di **assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci**, con pagamento di imposte sostitutive (in generale pari all'8% sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto) anche per quanto riguarda le riserve in sospensione d'imposta.
- Riapertura dei termini per procedere alla **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**.
- **I beni d'impresa potranno essere rivalutati** (imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per gli altri beni, quali terreni e partecipazioni).
- Soppresso il regime di **esonero IVA per gli agricoltori** con volume di affari inferiore a € 7.000,00.
- Previste soglie di **esonero più elevate, ai fini Irap**, per professionisti e imprese (pari a € 13.000,00 per soggetti con base imponibile non superiore a € 180.759,91 euro).
- Possibile il **recupero dell'IVA** sulle fatture emesse nei confronti del soggetto fallito, senza attendere la chiusura della procedura.
- Applicazione dell'**aliquota IVA al 4%** sui quotidiani e periodici diffusi per via elettronica, così come già avviene per gli e-book.
- Il regime agevolato "**Patent Box**" potrà essere scelto fino al 30.06.2016 e avrà una durata di 5 anni.
- Stanziati di € 50 milioni per il Piano straordinario made in Italy.
- Agevolazioni per gli investitori esteri.

LAVORO

- Estensione, con decorrenza dal 2017, della no tax area alle pensioni (8.000,00 per gli ultra settantacinquenni e 7.500,00 per età inferiore).
- Conferma dell'aliquota del **27% per la contribuzione previdenziale** riguardante i professionisti non dotati di cassa autonoma.
- Incremento delle agevolazioni fiscali per le spese di formazione dei dipendenti.
- Agevolazione per le pensioni di vecchiaia che matureranno entro il 31.12.2018, con previsione di una possibile riduzione dell'orario di lavoro dal tempo pieno al part time.
- Estesa la **decontribuzione** per le nuove assunzioni anche al 2016.
- Tassazione agevolata al 10% sui **premi di produttività**, nel limite di € 2.000,00 e a condizione che il reddito non superi € 50.000,00.
- Rifinanziamento, in misura di € 500 milioni, degli ammortizzatori sociali.
- Estensione di alcune tutele previdenziali ai lavoratori autonomi.

CONTANTE	Aumento del limite per i pagamenti in contanti da € 1.000,00 a € 3.000,00 dal 1.01.2017.
CANONE RAI	Pagamento del canone Rai nella bolletta elettrica con riduzione dell'importo, per il primo anno, a € 100,00 e a € 95,00 nel 2017.

Riammissione alla rateazione

*Il D. Lgs. n. 159/2015 ha previsto la decadenza, per le dilazioni concesse dal 22.10.2015, nel caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate (anziché 8), non consecutive. Il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi e decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22.10.2015 possono essere, a semplice **domanda del contribuente da presentarsi entro il 22.11.2015, ripartite fino a 72 rate mensili.***

RIAMMISSIONE STRAORDINARIA	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Somme iscritte a ruolo: <ul style="list-style-type: none"> - non ancora versate; - oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione. 	
	Soggetti	Decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22.10.2015.	
DOMANDA	Richiesta	A semplice domanda del contribuente.	Da presentare entro il 22.11.2015.
	Dilazione	<p>Le somme possono essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Il piano, una volta concesso, sembra non possa essere prorogato, nemmeno in presenza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.</p> </div>	
	Effetti	<ul style="list-style-type: none"> La domanda di dilazione inibisce: <ul style="list-style-type: none"> - l'adozione del fermo e dell'ipoteca, salvi provvedimenti cautelativi già in essere, in assenza di rigetto della domanda o decadenza; - l'avvio di nuove azioni esecutive fino all'eventuale rigetto della domanda. 	
	Decadenza	<p>Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Il contribuente può essere riammesso alla dilazione, previo pagamento delle rate non versate.</p> </div>	

Comunicazione spese sanitarie per Mod. 730 precompilato: nuovi obblighi per i medici, odontoiatri, farmacie

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata Mod. 730, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le **farmacie**, pubbliche e private, i presidi di **specialistica ambulatoriale**, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri**, inviano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i dati relativi alle prestazioni erogate, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati dal 1.03 di ciascun anno.

Dal 1.10.2015 al 31.01.2016 l'assistito può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa comunicando all'Agenzia, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello cartaceo e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacie pubbliche e private. • Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari. • Medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
	Dati da comunicare	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico, cui si riferisce la spesa o il rimborso. • Codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati. • Data del documento fiscale che attesta la spesa. • Tipologia della spesa. • Importo della spesa o del rimborso. • Data del rimborso.
TRASMISSIONE DEI DATI	Termine	<ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione dei dati di spesa/rimborso deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera sanitaria (TS) (www.sistemats.it). • In ogni caso, la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.
	Modalità	<p>Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di: <ul style="list-style-type: none"> - sistemi regionali autorizzati; - associazioni di categoria; - soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti interessati come responsabili al trattamento dei dati, che devono chiedere al Ministero dell'Economia l'abilitazione all'invio telematico dei dati.
	Esito	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema TS all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. • Per ogni file ricevuto correttamente il sistema TS esegue il controllo formale dei dati e registra sulla ricevuta di accoglienza l'esito delle operazioni svolte, indicando l'eventuale presenza di anomalie; in tal caso, il soggetto potrà eventualmente provvedere alla rimozione delle anomalie segnalate.

Regolarizzazione del Modello Unico 2015

Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi, sia di versamento delle imposte dovute, con conseguenti effetti positivi anche sulle sanzioni. L'invio di una dichiarazione (entro 90 giorni dal termine ordinario) dotata di visto di conformità sana le compensazioni eccedenti la soglia di € 15.000,00; il contribuente deve versare con ravvedimento la sanzione dovuta sulla dichiarazione infedele: € 25,00, pari a 1/10 di € 258,00.

Tavola riepilogativa Sanzioni amministrative e ravvedimento operoso

Violazione	Sanzione	Ravvedimento operoso								
		Entro 14 giorni	Entro 30 giorni	Entro 90 giorni	Entro un anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni	Dopo PVC		
Omessi o insufficienti versamenti	30% dell'imposta non versata	0,20% giornaliero	3,00%	3,33%	3,75%	4,29%	5,00%	6,00%		
Dichiarazione irregolare (Violazioni formali)	Da € 258,00 a € 2.065,00 se ostacolano l'attività di accertamento	€ 29,00			€ 32,00	€ 37,00	€ 43,00	€ 52,00		
	Non sanzionabili se non ostacolano l'attività di accertamento									
Dichiarazione infedele	Omissioni o errori incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo non rilevabili da controlli automatizzati	Dal 100% al 200% dell'importo non versato			11,11%		12,50%	14,29%	16,67%	20,00%
	Omissioni o errori incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo rilevabili da controlli automatizzati	30% dell'imposta non versata	0,20% giornaliero	3,00%	3,33%	3,75%	4,29%	5,00%	6,00%	
Tardiva presentazione della dichiarazione	Da € 258,00 a € 2.065,00	€ 25,00			Oltre 90 giorni la dichiarazione è considerata omessa					
Omessa presentazione della dichiarazione	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di € 258,00	Non possibile								
	Da € 258,00 a € 2.065,00 se non è dovuta imposta									
Tardiva trasmissione telematica da parte degli intermediari	Da € 516,00 a € 5.164,00	€ 51,00 per ciascun modello			Oltre 90 giorni la dichiarazione è considerata omessa					

Esempio

Ravvedimento della maggiore imposta dovuta, con dichiarazione integrativa (dichiarazione infedele – violazioni non rilevabili in sede di liquidazione e controllo)

Dati

- Il contribuente, nel corso dell'anno 2012, ha intrattenuto più rapporti di lavoro presso diversi datori di lavoro. Nella propria dichiarazione dei redditi omette di riportare i dati relativi a uno dei rapporti di lavoro dipendente intrattenuti, determinando un reddito complessivo inferiore a quello effettivamente prodotto, da cui deriva una **minore Irpef versata a saldo pari a € 300,00**. La presentazione della dichiarazione integrativa è avvenuta in data 17.10.2015 con versamento della sanzione ridotta, pari a € 50,01 (€ 300 x 16,67%) e della maggiore Irpef a saldo e dei relativi interessi (con 1.196 giorni di ritardo).
- Interessi¹: $(€ 300,00 \times 2,50\% \times 541/365) + (€ 300,00 \times 1\% \times 365/365) + (€ 300,00 \times 0,50\% \times 290/365) = € 15,31$.
- Sanzione: € 300 x 16,67% = € 50,01 [1/6 della sanzione minima del 100%: dichiarazione infedele].
- È inoltre necessario il ravvedimento dell'insufficiente versamento dell'acconto Irpef.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	4001	0101	2012	300,00		
RITENUTE ALLA FONTE	1989		2012	15,31		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	8901		2012	50,01		
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A				365,32 B		
					+/-	SALDO (A-B)
						365,32

Nota¹ 0,50% dal 1.01.2015; 1% dal 1.01.2014 al 31.12.2014; 2,50% dal 1.01.2012 al 31.12.2013.



Spese di rappresentanza dal 2016

L'art. 108, c. 2 del Tuir, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 147/2015, non pone più, quale condizione espressa di deducibilità delle spese di rappresentanza, la rispondenza al requisito della congruità, ma individua direttamente specifici limiti quantitativi di deducibilità parametrati ai ricavi e ai proventi. Tali limiti, rispetto a quelli vigenti, sono stati aumentati con applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 7.10.2015, ossia **dal 2016** per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Criteri di deducibilità

Deducibilità **nel periodo di imposta di sostenimento** (criterio di competenza), se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, anche in funzione della **natura e destinazione delle stesse**.

Sono comunque **deducibili** le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario **non superiore a € 50,00¹⁻²**.

Le spese di rappresentanza sono commisurate all'ammontare dei **ricavi e proventi della gestione caratteristica** dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari a:

Fino al 2015	Dal 2016	Ricavi e proventi della gestione caratteristica
1,30%	1,50%	Fino a € 10 milioni.
0,50%	0,60%	Parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni.
0,10%	0,40%	Parte eccedente € 50 milioni.

CRITERIO DI INERENZA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Requisiti generali

- Si considerano inerenti le spese per **beni e servizi**:
 1. erogate **a titolo gratuito** (cioè senza corrispettivo o controprestazione, a differenza, ad esempio, delle spese di pubblicità);
 2. effettivamente **sostenute e documentate**;
 3. effettuate con **finalità promozionali o di pubbliche relazioni**;
 4. il cui sostenimento risponda a criteri di **ragionevolezza** in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, **benefici economici per l'impresa**;
 5. sostenute in **coerenza con pratiche commerciali di settore**.

Fattispecie individuate dal D.M. 19.11.2008

- Spese per **viaggi turistici**, in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative **attività promozionali** dei beni o dei servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa.
- Spese per feste, **ricevimenti e altri eventi** di intrattenimento organizzati in occasione di:
 - **ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose**;
 - inaugurazione di **nuove sedi, uffici o stabilimenti** dell'impresa;
 - mostre, **fiere** ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa.
- **Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Note

1. Il **valore** deve essere **considerato unitariamente** e non con riferimento ai singoli beni che compongono l'omaggio.
2. La **misura della deducibilità** delle spese di rappresentanza **può essere stabilita con decreto** del Ministero dell'Economia.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2015

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 2 novembre	Dottori commercialisti	Previdenza - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi 2015.
Martedì 10 novembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Entro tale termine il Caf o il professionista abilitato trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Sabato 14 novembre	Minusvalenze	Comunicazione - Termine ultimo entro il quale i soggetti Ires devono comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate competente, in ragione del proprio domicilio fiscale, le minusvalenze derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri di ammontare superiore a € 50.000,00, realizzate nel 2014.
Domenica 15 novembre	IVA	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione devono essere emesse: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. n. 228/2012).</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Lunedì 16 novembre	Imposte dirette	<p>Unico 2015 - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.</p>
	IVA	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p>
		<p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2015.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre 2015, mediante il modello F24.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p>		
		<p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2015.</p> <p>Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2015.</p>

Principali adempimenti mese di novembre 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione	
Lunedì 16 novembre (segue)	Inps gestione ex-Enpals	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2014 e all'acconto 2015, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.	
	Dottori commercialisti	Previdenza - Termine di comunicazione alla Cassa di Previdenza dei dati reddituali 2014.	
	Enpacl	Versamento - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo 2015 e della 3ª rata del contributo integrativo 2015.	
Venerdì 20 novembre	Enasarco	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2015.	
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.	
Mercoledì 25 novembre	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Lunedì 30 novembre	Imposte dirette e Irap	Dichiarazione dei redditi unificata - Scadenza del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpel/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2015.	
	Imposte dirette	Mod. 730/2015 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto. Unico 2015 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.	
	Cedolare secca	Voluntary disclosure - Termine di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero (D.L. n. 153/2015). Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2015, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.	
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.	
	Imposta di registro	Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.	
	Libro unico del lavoro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1º del mese, e di qu ella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2015 eccedente il contributo minimo.	
	Fasi	Contributi Gestione Separata - Versamento del 2º acconto 2015 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4º trimestre 2015.	
	Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1º giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1º giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. n. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1º giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	